

Gazzetta ufficiale

C 193

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno

20 maggio 2021

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2021/C 193/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9099 — Jin Jiang/Radisson) ⁽¹⁾	1
---------------	---	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2021/C 193/02	Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di ABDOLLAHI Hamed, AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, ARBABSIAR Manssor, BOUYERI, Mohammed, IZZ-AL-DIN, Hasan, MOHAMMED, Khalid Shaikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, PARTITO COMUNISTA DELLE FILIPPINE, incluso il Nuovo esercito popolare (NPA), ALA MILITARE DI HEZBOLLAH («Hizballah Military Wing»), EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL («Esercito di liberazione nazionale»), FRONTE POPOLARE DI LIBERAZIONE DELLA PALESTINA (PFLP), FRONTE POPOLARE DI LIBERAZIONE DELLA PALESTINA — Comando generale e SENDERO LUMINOSO — «SL» («Sentiero luminoso»), persone e gruppi che figurano nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo [cfr. gli allegati della decisione (PESC) 2021/142 del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/138 del Consiglio]	2
---------------	--	---

Commissione europea

2021/C 193/03	Tassi di cambio dell'euro — 19 maggio 2021	4
---------------	--	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale

2021/C 193/04	Bando di concorso generale	5
---------------	----------------------------------	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2021/C 193/05	Notifica preventiva di concentrazione (Case M.10204 — Total Produce/Dole Food Company) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	6
2021/C 193/06	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10270 — SMO PSA/CDC/Swissterminal/Euro Rhein Ports JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	8

ALTRI ATTI

Commissione europea

2021/C 193/07	Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	10
---------------	--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9099 — Jin Jiang/Radisson)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 193/01)

Il 31 ottobre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M9099. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di ABDOLLAHI Hamed, AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, ARBABSIAR Manssor, BOUYERI, Mohammed, IZZ-AL-DIN, Hasan, MOHAMMED, Khalid Shaikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, PARTITO COMUNISTA DELLE FILIPPINE, incluso il Nuovo esercito popolare (NPA), ALA MILITARE DI HEZBOLLAH («Hizballah Military Wing»), EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL («Esercito di liberazione nazionale»), FRONTE POPOLARE DI LIBERAZIONE DELLA PALESTINA (PFLP), FRONTE POPOLARE DI LIBERAZIONE DELLA PALESTINA — Comando generale e SENDERO LUMINOSO — «SL» («Sentiero luminoso»), persone e gruppi che figurano nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo [cfr. gli allegati della decisione (PESC) 2021/142 del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/138 del Consiglio]

(2021/C 193/02)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e dei gruppi summenzionati, che figurano nella decisione (PESC) 2021/142 del Consiglio ⁽¹⁾ e nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/138 del Consiglio ⁽²⁾.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio ⁽³⁾ prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone e ai gruppi in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Sono state fornite al Consiglio nuove informazioni pertinenti alle summenzionate persone e gruppi elencati. Dopo aver vagliato tali nuove informazioni, il Consiglio intende modificare le sue motivazioni di conseguenza.

Le persone e i gruppi in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere le motivazioni previste riguardo al loro mantenimento nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea (all'attenzione del gruppo COMET designazioni)
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tale richiesta dovrebbe essere presentata entro il 27 maggio 2021.

⁽¹⁾ GU L 43 dell'8.2.2021, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 43 dell'8.2.2021, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

Le persone e i gruppi in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate all'atto del ricevimento. Al riguardo si richiama l'attenzione delle persone e dei gruppi in questione sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC ⁽⁴⁾.

Si richiama l'attenzione delle persone e dei gruppi in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencate nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.

⁽⁴⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

19 maggio 2021

(2021/C 193/03)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2212	CAD	dollari canadesi	1,4747
JPY	yen giapponesi	133,30	HKD	dollari di Hong Kong	9,4819
DKK	corone danesi	7,4360	NZD	dollari neozelandesi	1,6981
GBP	sterline inglesi	0,86233	SGD	dollari di Singapore	1,6265
SEK	corone svedesi	10,1633	KRW	won sudcoreani	1 379,90
CHF	franchi svizzeri	1,1008	ZAR	rand sudafricani	17,1447
ISK	corone islandesi	149,90	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8594
NOK	corone norvegesi	10,1058	HRK	kuna croata	7,5100
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	17 552,00
CZK	corone ceche	25,445	MYR	ringgit malese	5,0533
HUF	fiorini ungheresi	350,85	PHP	peso filippino	58,431
PLN	zloty polacchi	4,5188	RUB	rublo russo	90,0135
RON	leu rumeni	4,9278	THB	baht thailandese	38,388
TRY	lire turche	10,2910	BRL	real brasiliano	6,4520
AUD	dollari australiani	1,5765	MXN	peso messicano	24,2954
			INR	rupia indiana	89,3290

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

BANDO DI CONCORSO GENERALE

(2021/C 193/04)

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale:

EPSO/AD/392/21 — AMMINISTRATORI (AD 7) NEL SETTORE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

1. Elaborazione delle politiche e delle iniziative legislative nel settore della salute
2. Elaborazione delle politiche e delle iniziative legislative nel settore della sicurezza alimentare
3. Audit, controllo e valutazione nel settore della salute e della sicurezza alimentare

Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 193 A del 20 maggio 2021.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'EPSO: <https://epso.europa.eu/>

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione **(Case M.10204 — Total Produce/Dole Food Company)** **Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 193/05)

1. In data 10 maggio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Total Produce plc («Total Produce», Repubblica d'Irlanda)
- DFC Holdings LLC («DFC Holdings», Stati Uniti)

Total Produce effettua una fusione totale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni con DFC Holdings e la sua controllata al 100 % Dole Food Company Inc («Dole Food Company»). DFC Holdings e Dole Food Company sono denominate congiuntamente «Dole».

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Total Produce: importazione e distribuzione di un'ampia gamma di prodotti ortofrutticoli freschi, tra cui banane e ananas. Total Produce gestisce anche centri di maturazione delle banane ed è attiva in tutto il mondo, in particolare in Europa.
- Dole: produzione, vendita e distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, tra cui banane e ananas, in America settentrionale, Europa, America latina, Sudafrica e Dubai, in particolare in America settentrionale.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10204 —Total Produce/Dole Food Company

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles
BELGIO

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10270 — SMO PSA/CDC/Swissterminal/Euro Rhein Ports JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 193/06)

1. In data 11 maggio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Syndicat Mixte pour la Gestion des Ports du Sud Alsace («SMO PSA», Francia),
- Caisse des Dépôts et Consignations («CDC», Francia),
- Swissterminal AG («Swissterminal», Svizzera),
- Porti di Huningue-Village-Neuf, Ottmarsheim e di Ile Napoléon («Ports de Mulhouse-Rhin», Francia).

SMO PSA, CDC e Swissterminal acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Ports de Mulhouse-Rhin attraverso un'impresa comune di nuova costituzione denominata Euro Rhein Ports (Francia).

La concentrazione è effettuata mediante convenzione di concessione.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- SMO PSA: ente pubblico che raggruppa le autorità locali e gli enti pubblici francesi che controllano i Ports de Mulhouse-Rhin,
- CDC: ente pubblico francese a statuto speciale che opera nei settori dei servizi pubblici e delle attività commerciali sul mercato a sostegno dell'interesse generale e dello sviluppo economico della Francia,
- Swissterminal: fornitore di servizi di movimentazione container e di trasporto merci da terminali situati nell'area di Basilea e Zurigo, in Svizzera;
- Euro Rhein Ports: gestione dei Ports de Mulhouse-Rhin tramite una delega trentennale concessa da SMO PSA.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10270 — SMO PSA/CDC/Swissterminal/Euro Rhein Ports JV

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles
BELGIO

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2021/C 193/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA / DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.**«Marrone di Castel del Rio»****N. UE: PGI-IT-1523-AM01 - 22 gennaio 2020****DOP () IGP (X)****1. Gruppo richiedente e interesse legittimo**

Consorzio Castanicoltori di Castel del Rio

con sede presso il Comune di Castel del Rio

Via Montanara n. 1, 40022 Castel del Rio – Bologna.

Il Consorzio Castanicoltori di Castel del Rio è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14 ottobre 2013.

2. Stato membro o paese terzo

Italia

3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica

- ☐ Nome del prodotto
- ☒ Descrizione del prodotto
- ☒ Zona geografica
- ☒ Prova dell'origine
- ☒ Metodo di produzione
- ☒ Legame
- ☒ Etichettatura
- ☒ Altro [controlli]

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

- ☐ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- ☒ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

4. Modifiche

Descrizione del prodotto

Il seguente articolo 6 del disciplinare vigente:

«Il “Marrone di Castel del Rio” all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- numero di frutti per riccio (o cardo) in nessun caso superiore a tre;
- pezzatura medio-grossa (di norma non più di 90 frutti/kg);
- forma prevalentemente ellissoidale, apice poco pronunciato con presenza di tomento, terminante con residui stilari (torcia) di tomentosità tipica della specie, una faccia laterale tendenzialmente piatta, l'altra marcatamente convessa; cicatrice ilare (o occhio) di forma sensibilmente quadrangolare di dimensioni tali da non debordare sulle facce laterali, generalmente piatta;
- pericarpo sottile di colore bruno rossiccio con striature in senso meridiano, rilevate e più scure, in numero variabile da 25 a 30. Esso è facilmente staccabile dall'episperma il quale si presenta di colore “camoscio” ed è raramente rientrante nelle solcature principali del seme;
- il seme, di norma uno per frutto, si presenta di polpa bianca, croccante e di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva di solcature.»

è spostato e modificato all'articolo 2, che viene così riformulato:

«L'indicazione geografica protetta “Marrone di Castel del Rio” è ottenuta da castagneti costituiti dalla specie “castanea sativa Mill.”, rappresentata da tre biotipi, la cui denominazione ufficiale, ai fini della identificazione varietale è la seguente: “Marrone domestico”, “Marrone nostrano”, “Marrone di S. Michele”.

I castagneti di nuovo impianto dovranno essere costituiti esclusivamente dal biotipo “Marrone domestico”.

Il “Marrone di Castel del Rio” deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) frutto destinato al consumo tal quale:

- numero di frutti per riccio (o cardo) in nessun caso superiore a tre;
- pezzatura medio-grossa (non più di 110 frutti/kg);
- forma prevalentemente ellissoidale, apice poco pronunciato con presenza di tomento, terminante con residui stilari (torcia) di tomentosità tipica della specie, una faccia laterale tendenzialmente piatta, l'altra marcatamente convessa; cicatrice ilare (o occhio) di forma sensibilmente quadrangolare di dimensioni tali da non debordare sulle facce laterali, generalmente piatta;
- pericarpo sottile di colore bruno rossiccio con striature in senso meridiano, rilevate e più scure, in numero variabile da 25 a 30. Esso è facilmente staccabile dall'episperma il quale si presenta di colore “camoscio” ed è raramente rientrante nelle solcature principali del seme;
- il seme, di norma uno per frutto, si presenta di polpa bianca, croccante e di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva di solcature;

b) frutto destinato ad essere utilizzato come ingrediente in prodotti composti, elaborati o trasformati: possiede le medesime caratteristiche merceologiche del frutto destinato al consumo tal quale, fatta eccezione per i seguenti aspetti:

- il numero massimo di frutti/kg può essere superiore a 110;
- il pericarpo può presentarsi non integro.»

Le modifiche apportate sono le seguenti:

- Si accorpano all'articolo 2 le norme del vigente articolo 6 che descrivono le caratteristiche del prodotto.
- Sono eliminate le parole «all'atto dell'immissione al consumo» poiché inappropriate a seguito della distinzione dei frutti in due categorie, secondo l'uso a cui sono destinati, a) vendita al consumo tal quale, b) frutto destinato ad essere utilizzato come ingrediente in prodotti composti, elaborati o trasformati.
- La descrizione relativa ai frutti destinati alla vendita al consumo tal quale è migliorata eliminando le parole «di norma» al fine di rendere oggettiva l'indicazione del numero di frutti/kg e sottrarla a valutazioni discrezionali. Inoltre è aumentato a 110 i frutti/kg in quanto negli ultimi anni il calibro del prodotto è sensibilmente diminuito a causa dell'interazione tra l'aumento della temperatura media e la modifica della quantità e della distribuzione delle piogge. I frutti di calibro non previsto dal disciplinare vigente ad oggi vengono esclusi nonostante godano presso il consumatore di un apprezzamento non inferiore rispetto a quello accordato al Marrone di Castel del Rio IGP rispetto a cui (a parte le dimensioni) possiedono le medesime caratteristiche.
- Le caratteristiche del prodotto destinato alla trasformazione sono descritte nella nuova sezione b) *frutto destinato ad essere utilizzato come ingrediente in prodotti composti, elaborati o trasformati*. Le caratteristiche sono le stesse di quelle previste per il frutto destinato al consumo tal quale, con le sole seguenti eccezioni:
 - sono ammessi anche frutti di calibro inferiore a quello minimo previsto per il prodotto destinato al consumo tal quale (viene infatti stabilito che il numero massimo di frutti/kg possa essere superiore a 110) in quanto la dimensione del frutto non influisce in modo sensibile e decisivo sulla sua idoneità alla trasformazione (si tratta infatti di un aspetto che si pone sul piano esclusivamente estetico e, considerata la destinazione del prodotto, non risulta tale da diminuirne il pregio);
 - il pericarpo può anche presentarsi «non integro» poiché tale caratteristica, manifestandosi esclusivamente su una porzione del prodotto stesso non utilizzata, non ne pregiudica l'adeguatezza alla trasformazione.

Il testo modificato è recepito al punto 3.2 del documento unico.

Zona geografica

Le modifiche apportate all'articolo 3 sono le seguenti:

- a) viene corretto l'errore materiale consistente nell'aver riportato il toponimo «Tassignano» anziché «Tossignano». Il testo modificato è recepito al punto 4 del documento unico.
- b) il seguente testo dell'articolo 4, viene spostato all'articolo 3 al fine di raggruppare le norme che indicano il territorio in cui devono svolgersi le varie fasi della filiera e facilitarne così la lettura, senza modificarne il contenuto:

«Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento dei frutti con la “cura” in acqua fredda e/o calda, a seconda delle tecniche già acquisite dalla tradizione locale, debbono essere effettuate nell'ambito dei comuni di Castel del Rio, Fontanelice, Casalfiumanese e Borgo Tossignano. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali locali, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio del comune di Imola.»

Prova dell'origine

Il testo dell'articolo 5 del disciplinare di produzione:

«La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente articolo 4 è accertata dalla regione Emilia-Romagna.

Gli organi tecnici della regione Emilia-Romagna sono tenuti a verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, l'idoneità degli impianti, con particolare riferimento alla superficie interessata con relativi riferimenti catastali, l'esatta rispondenza varietale, il numero delle piante investite e quant'altro utile per il corretto utilizzo della indicazione geografica protetta “Marrone di Castel del Rio”.

I castagneti idonei alla produzione del “Marrone di Castel del Rio” saranno inseriti in apposito albo, tenuto, attivato, aggiornato e pubblicato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna.

Copia di tale albo deve essere depositata presso tutti i comuni compresi nel territorio di produzione.»

è così sostituito:

«Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei coltivatori, dei produttori, dei condizionatori e confezionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dalla normativa vigente nonché dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.»

L'articolo è stato aggiornato a quanto previsto dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012. Le operazioni di controllo relative al rispetto delle disposizioni, definite nel disciplinare di produzione sono infatti oggetto di verifica da parte dell'organismo di controllo designato dall'Autorità ministeriale e non delle Amministrazioni regionali.

Metodo di produzione

La seguente frase dell'articolo 4:

«È vietata ogni pratica di forzatura, ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed il ricorso a fitofarmaci nella fase produttiva.»

è così modificata:

«Sono vietati ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed il ricorso a fitofarmaci nella fase produttiva.»

Al fine di rendere oggettivo il significato della prescrizione relativa alle pratiche colturali non consentite, si elimina il riferimento a quelle genericamente definite «forzature» in quanto tale espressione si presta a interpretazioni non univoche e limitare il divieto alla «somministrazione di fertilizzanti di sintesi» e al «ricorso a fitofarmaci nella fase produttiva» risulta sufficiente a indicare in modo adeguato quali siano le condotte proibite.

La seguente frase dell'articolo 4:

«La produzione unitaria massima consentita di “Marrone di Castel del Rio” è fissata in q.li 15 di frutti per ettaro.»

è così modificata:

«La produzione unitaria massima consentita di “Marrone di Castel del Rio” è fissata in q.li 25 di frutti per ettaro.»

Viene modificato il dato relativo alla produzione unitaria massima aumentandolo da 15 q.li/ettaro a 25 q.li/ettaro in quanto:

- il limite attualmente previsto risulta adeguato nel caso di piante che si trovano nelle aree più alte del territorio di produzione ma, si è rivelato eccessivamente basso nel caso di coltivazioni situate a quote inferiori, le quali beneficiano di condizioni ambientali e climatiche più favorevoli e sono quindi in grado di generare (se non in tutte le annate, almeno in quelle più favorevoli) una resa più elevata;
- il medesimo limite non tiene conto dei positivi risultati derivanti dall'attività di recupero e cura di castagneti dei quali in precedenza non erano state sfruttate appieno le potenzialità;
- la modifica dell'articolo 2 e la conseguente prospettiva di accogliere nella filiera partite di prodotto che attualmente ne sono escluse (appunto perché di calibro inferiore al minimo attualmente consentito) comporteranno la necessità di adeguare il dato tenendo conto dei nuovi volumi che entreranno a far parte del circuito e concorreranno quindi all'incremento delle rese.

Viene eliminato il seguente testo dell'articolo 4:

«Nell'ambito di questo limite la regione Emilia-Romagna, tenuto conto dell'andamento stagionale e delle condizioni ambientali di coltivazione, fissa annualmente in via indicativa la produzione media unitaria del “Marrone di Castel del Rio” e la data di inizio delle operazioni di raccolta, sentito il parere delle organizzazioni professionali e degli enti ed istituti interessati».

La modifica punta ad eliminare disposizioni non pertinenti ai contenuti del disciplinare di produzione.

Legame

La descrizione del legame subisce modifiche di natura solo testuale, le quali sono finalizzate ad arricchirla con esempi concreti dell'attuale reputazione di cui gode il prodotto e pertanto non incidono sulla sostanza del legame stesso. Tali modifiche consistono nell'aggiunta al punto 5 del documento unico del seguente testo a quello originariamente presente, che non viene alterato:

«Il progressivo consolidarsi della reputazione del “Marrone di Castel del Rio” nel corso degli ultimi decenni del ‘900 e degli anni Duemila è desumibile dalla sua frequente citazione in pubblicazioni di vario genere dedicate ad itinerari enogastronomici che si sviluppano nelle zone di produzione. Si legge, infatti, che “Castel del Rio è rinomata per l'omonimo marrone, la cui sagra si tiene a ottobre” (schede informative edite dall'Associazione “Strada dei Vini e dei Sapori – Colli d'Imola”), periodo durante il quale il prodotto per il paese rappresenta un “prezioso tesoro” (Sapori e valori – Emilia Romagna, a cura del Servizio Valorizzazione delle Produzioni – Assessorato Agricoltura Regione Emilia-Romagna, 2008). Si sottolinea inoltre come il marrone costituisca una “prelibatezza gastronomica” che “prospera nel territorio privilegiato di Castel del Rio” (opuscolo “I sapori dell'Emilia Romagna si esaltano in autunno”) e si legge che “la fine della raccolta del Marrone di Castel del Rio viene festeggiata ogni anno con il tradizionale mercato dei marroni, mostre, convegni tecnici, conferenze ed escursioni al sentiero didattico del castagno e ai castagneti” e “negli stand gastronomici, nei ristoranti e nelle trattorie tipiche è possibile degustare specialità locali a base di Marrone di Castel del Rio” (QualiGuida – Itinerario ristoranti DOP, 2011). Viene prospettato anche un “percorso assai gustoso attraverso i numerosi prodotti tipici (...) fra cui il Marrone di Castel del Rio (Agriturismo e dintorni 2014-2015, Agenzia Territoriale per la Sostenibilità Alimentare, Agro-Ambientale e Energetica, 2014) e si delinea il significativo binomio ‘Castel del Rio e il marrone’ spiegando che ‘il prodotto locale per eccellenza è il Marrone di Castel del Rio. Si distingue notevolmente dalle più comuni castagne per grandezza e per il suo gusto più dolce e profumato (...) nelle sale di Palazzo Alidosi c'è anche un museo da visitare (Museo del castagno). A ottobre si tiene la Sagra del Marrone’ (Viaggi golosi in Emilia Romagna – Guida ai tesori enogastronomici (APT Emilia Romagna, 2010). Sempre a proposito del museo, si informa che ‘nelle sale di Palazzo Alidosi, a Castel del Rio, città del castagno, ha sede il museo dedicato al prezioso frutto’ nel quale trova spazio il ‘prelibato Marrone di Castel Del Rio’ (Musei del Gusto dell'Emilia-Romagna – Un viaggio tra storia, testimonianze e curiosità, Regione Emilia Romagna – Assessorato Agricoltura), in considerazione del fatto che ‘la storia di Castel del Rio si intreccia con quella dei marroni’ (Agricoltura, Supplemento giugno 2017 - Assessorato Agricoltura Caccia Pesca Regione Emilia-Romagna, 2017). A conferma di ciò, un'interessante ricerca afferma che ‘in Italia prosperano, o sopravvivono, centinaia e centinaia di varietà di castagne; un gruppo particolare di cultivar è costituito dai marroni, che rappresentano sicuramente il meglio della produzione nazionale ed europea; basta ricordare (...) il Marrone di Castel del Rio in Emilia-Romagna’ (Il castagneto, risorsa paesaggistica ed economica delle aree rurali, GAL Antola & Penna Leader s.r.l., 2001). Il prodotto, infine, risulta citato nei più autorevoli dizionari enogastronomici laddove infatti alla voce ‘marrone’ si legge che ‘sono famosi i Marroni di Castel del Rio’ (Le Garzantine – Cucina Garzanti, 2010) ed è talvolta presente la voce ‘Marrone di Castel del Rio’, a proposito della quale si trovano descrizioni del frutto (Dizionario delle cucine regionali italiane, Slow Food, 2008) corredate dalla precisazione che esso è ‘conosciuto sin dall'antichità’ (La Cucina Italiana – Grande Dizionario Enciclopedico, Corriere della Sera, 2008).”

Etichettatura

1. Il testo dell'articolo 8:

“L'immissione al consumo del ‘Marrone di Castel del Rio’ deve avvenire in sacchetti di tessuto idoneo nelle confezioni da kg 1, 2, 5 e 10 e dovrà recare il logo della denominazione rappresentato dal ponte degli Alidosi, stampato in verde su fondo bianco, conformemente al logo che figura all'allegato 1 del presente disciplinare.”

è così modificato:

“L'immissione al consumo del ‘Marrone di Castel del Rio’ destinato al consumo tal quale deve avvenire in contenitori di materiale idoneo al contatto con alimenti nelle confezioni del peso massimo di kg 10 che dovranno recare il logo della denominazione di seguito descritto.”

Con la modifica viene specificato che l'immissione al consumo del “Marrone di Castel del Rio” riguarda esclusivamente il prodotto destinato al consumatore finale tramite l'inserimento delle parole “destinato al consumo tal quale”.

Le parole “sacchetti di tessuto” sono sostituite dalle parole “contenitori di materiale” al fine di prevedere la possibilità di sfruttare eventuali novità tecnologiche in virtù delle quali potrebbero divenire disponibili nuove forme e nuovi materiali non riconducibili rispettivamente alle tipologie “sacchetto” e “tessuto” e nel contempo per permettere agli operatori di presentare il prodotto secondo modalità moderne e accattivanti, in grado di soddisfare le esigenze funzionali ed estetiche dei consumatori.

Dopo la parola “idoneo” vengono aggiunte le parole “al contatto con alimenti” per specificare il significato della prescrizione.

Le parole “da kg 1, 2, 5 e” sono sostituite dalle parole “del peso massimo di kg 10” al fine di: eliminare l'obbligo di porre in vendita il prodotto esclusivamente in confezioni caratterizzate da pesi rigidamente predeterminati.

Tale vincolo, infatti, impedisce agli operatori di soddisfare le sempre più mutevoli esigenze del mercato che da qualche anno esprime una domanda orientata in modo piuttosto evidente verso gamme di peso più piccole di quella minima attualmente prevista (1 kg) e spesso intermedie rispetto a quelle attualmente vigenti;

Le parole “e dovrà” sono sostituite dalle parole “che dovranno” per ragioni di natura linguistica.

Le parole “rappresentato dal ponte degli Alidosi, stampato in verde su fondo bianco, conformemente al logo che figura all'allegato 1 del presente disciplinare” sono riferite ad un emblema non inserito nel testo e di cui non sono indicate le caratteristiche grafiche. Esse sono quindi sostituite dalle parole “di seguito descritto” le quali, invece, rimandano ad un logo analiticamente illustrato dal punto di vista grafico nell'ambito del medesimo articolo.

Il testo modificato è recepito al punto 3.6 del documento unico.

Si elimina la previsione secondo la quale “La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, può nel rispetto delle norme metrologiche internazionali, autorizzare confezioni di peso diverso da quelle stabilite nel presente disciplinare di produzione”, poiché le modalità di modifica del disciplinare di produzione sono definite dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

È inserito il seguente paragrafo:

“La commercializzazione del ‘Marrone di Castel del Rio’ destinato ad essere utilizzato quale ingrediente in prodotti composti, elaborati o trasformati deve avvenire in contenitori senza limiti di peso, di materiale idoneo al contatto con alimenti che dovranno recare il logo della denominazione di seguito descritto.”

al fine di descrivere in maniera specifica i contenitori in cui collocare i frutti destinati ad essere utilizzati quali ingredienti in prodotti composti, elaborati o trasformati.

In questo caso, infatti, per motivi logistici e di praticità non è opportuno imporre l'uso delle stesse confezioni previste per il prodotto destinato al consumo tal quale e, in particolare, non risulta ragionevole. Il testo è recepito al punto 3.6 del documento unico.

Il seguente paragrafo:

“Sui contenitori stessi dovranno essere indicati, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture: ‘Marrone di Castel del Rio’ e ‘Indicazione Geografica Protetta’ oltre agli estremi atti ad individuare:

nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;

annata di produzione delle castagne contenute;

peso lordo all'origine.”

è così modificato:

“Sui contenitori stessi dovranno essere indicati, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture: ‘Marrone di Castel del Rio’ e ‘Indicazione Geografica Protetta’ o l'acronimo ‘IGP’ oltre agli estremi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore.”

Le modifiche prevedono:

- l'inserimento delle parole "o l'acronimo IGP" al fine di adeguare la norma al regolamento (UE) n. 1151/2012, articolo 12, paragrafo 3, che prevede tale facoltà;
- l'eliminazione dell'annata di produzione delle castagne contenute, peso lordo all'origine e dell'indicazione "prodotto in Italia", per le partite destinate alla esportazione, poiché gli operatori della filiera sono già tenuti a rispettare sia le norme generali in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari sia quelle specificamente destinate a disciplinare l'etichettatura dei prodotti ortofrutticoli (in particolare il regolamento (UE) n. 543/2011);

Il testo modificato è recepito al punto 3.6 del documento unico.

Si inserisce la seguente immagine del logo della IGP e il seguente testo al fine di descrivere le caratteristiche grafiche del logo associato alla indicazione geografica protetta "Marrone di Castel del Rio":



"Il logo del 'Marrone di Castel Del Rio I.G.P.', come da riproduzione sotto riportata, ha una normazione costruttiva rettangolare (orizzontale) che sta nel rapporto di 1: 2 (lato corto su lato lungo) e si presenta bordato da una cornice con angoli arrotondati di colore VERDE (C 100 % - M 0 % - Y 70 % - K 0 %), su fondo BIANCO. All'interno di questo perimetro compare la sagoma stilizzata del caratteristico 'Ponte Alidosi' di colore VERDE (C 100 % - M 0 % - Y 70 % - K 0 %) e dentro tale sagoma è visibile la scritta 'MARRONE DI CASTEL DEL RIO' (editata con il font Agenda bold, maiuscolo, spaziatura tra i caratteri +10, scala orizzontale 98 %, spessore contorno 0,25 pt), di colore VERDE (C 100 % - M 0 % - Y 70 % - K 0 %), disposta immediatamente al di sotto del profilo superiore del ponte, del quale segue il caratteristico profilo 'a schiena d'asino'. Sotto del profilo dell'arco tracciato dalla sagoma del ponte, in posizione centrale, è visibile il disegno stilizzato del marrone di colore 'MARRONE' (C 1 % - M 69 % - Y 100 % - K 43 %), sotto il quale si trova una linea leggermente ricurva ai vertici di colore VERDE (C 100 % - M 0 % - Y 70 % - K 0 %), che rappresenta lo scorrere dell'acqua. Al di sotto della suddetta linea, in posizione centrale e parallela alla base del rettangolo, vi è infine la dicitura 'Indicazione Geografica Protetta' (editata con il font Leelawadee Regular, con le iniziali 'I' - 'G' - 'P' maiuscole, spaziatura tra i caratteri +20, spessore contorno 0.25 pt) di colore MARRONE (C 1 % - M 69 % - Y 100 % - K 43 %). Il logo può essere adattato proporzionalmente alle varie esigenze d'utilizzo".

Altro

Controlli

L'intero testo dell'articolo 7:

"La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui all'unito disciplinare di produzione è svolta dal Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali. Il suddetto Ministero con proprio provvedimento può incaricare della vigilanza sulla produzione e sul commercio del 'Marrone di Castel del Rio' un consorzio volontario dei produttori il quale:

- a) comprenda tra i propri soci almeno il 40 % degli operatori del settore che rappresentino almeno il 51 % della produzione del 'Marrone di Castel del Rio';
- b) sia retto da uno statuto che consenta, senza discriminazioni, l'ammissione al consorzio a parità di diritti, di qualsiasi produttore, singolo o associato, e degli industriali del prodotto suddetto;
- c) garantisca per la sua costituzione, nonché per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento dell'incarico affidato.

La domanda per ottenere l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio del 'Marrone di Castel del Rio', preventivamente pubblicata nel Bollettino della regione Emilia-Romagna, deve essere avanzata dal legale rappresentante del consorzio al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, corredata dalla seguente documentazione atta a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c):

- elenco dei soci corredato da certificati della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna attestante l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera a);
- copie autentiche dell'atto costitutivo dello statuto e del regolamento del consorzio;
- relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio, nonché sui mezzi finanziari di cui dispone per l'espletamento dei compiti di vigilanza.
- Al consorzio è affidato l'incarico di vigilare sul corretto utilizzo della indicazione geografica protetta 'Marrone di Castel del Rio' ed accertare altresì che il simbolo identificativo sia apposto in fase di confezionamento del prodotto in maniera conforme a quanto previsto nel disciplinare di produzione. Il consorzio cui viene affidato l'incarico è sottoposto al controllo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il suddetto Ministero può di propria iniziativa provvedere alla revoca di detto incarico; la revoca viene obbligatoriamente sancita in caso di insufficiente od irregolare funzionamento con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico. Ai funzionari del consorzio incaricati della vigilanza è riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Qualsiasi modificazione dello statuto del consorzio deve essere preventivamente approvata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.”

è sostituito dal seguente:

“La verifica del rispetto del presente disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'articolo 37 del regolamento (UE) 1151/2012. L'organismo di controllo a ciò preposto è Checkfruit s.r.l., con sede in via dei Mille n. 24 - 40121 Bologna, Tel. +39 051 6494836, info@checkfruit.it, checkfruit-do@pec.it.”

La modifica punta ad eliminare dal disciplinare disposizioni non previste dall'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012, riguardanti le attività dei Consorzi. La nuova formulazione è in linea con quanto disposto dalla lettera g) dell'articolo 7 del regolamento sopra citato.

L'articolo 9:

“Al consorzio di cui al precedente articolo 7, cui è affidato l'incarico di vigilanza sul corretto utilizzo della indicazione geografica protetta 'Marrone di Castel del Rio' è attribuito altresì l'incarico di accertare che il simbolo della indicazione geografica, definito all'allegato 1, sia apposto in fase di confezionamento del prodotto in maniera conforme a quanto previsto nel presente disciplinare di produzione”.

viene eliminato in quanto ritenuto non pertinente ai contenuti del disciplinare di produzione previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 10:

“Chiunque produce, pone in vendita, o comunque utilizza per la trasformazione, con la denominazione 'Marrone di Castel del Rio' un prodotto che non risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, è punito a norma delle vigenti leggi in materia di frodi e sofisticazioni”.

viene eliminato in quanto ritenuto non pertinente ai contenuti del disciplinare di produzione previsti dalla normativa vigente.

DOCUMENTO UNICO

“MARRONE DI CASTEL DEL RIO”

N. UE: PGI-IT-1523-AM01 - 22 gennaio 2020

DOP () IGP (X)

1. Nome

“Marrone di Castel del Rio”

2. Stato membro o paese terzo

Italia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Il "Marrone di Castel del Rio" è ottenuto da castagneti costituiti dalla specie "*castanea sativa* Mill.", rappresentata da tre biotipi, la cui denominazione ufficiale, ai fini della identificazione varietale è la seguente: "Marrone domestico", "Marrone nostrano", "Marrone di S. Michele". I castagneti di nuovo impianto dovranno essere costituiti esclusivamente dal biotipo "Marrone domestico".

Il "Marrone di Castel del Rio" destinato al consumo tal quale possiede le seguenti caratteristiche:

- numero di frutti per riccio (o cardo) in nessun caso superiore a tre;
- pezzatura medio-grossa (non più di 110 frutti/kg);
- forma prevalentemente ellissoidale, apice poco pronunciato con presenza di tomento, terminante con residui stilari (torcia) di tomentosità tipica della specie, una faccia laterale tendenzialmente piatta, l'altra marcatamente convessa; cicatrice ilare (o occhio) di forma sensibilmente quadrangolare di dimensioni tali da non debordare sulle facce laterali, generalmente piatta;
- pericarpo sottile di colore bruno rossiccio con striature in senso meridiano, rilevate e più scure, in numero variabile da 25 a 30. Esso è facilmente staccabile dall'episperma il quale si presenta di colore "camoscio" ed è raramente rientrante nelle solcature principali del seme;
- il seme, di norma uno per frutto, si presenta di polpa bianca, croccante e di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva di solcature.

Il "Marrone di Castel del Rio" destinato ad essere utilizzato come ingrediente in prodotti composti, elaborati o trasformati possiede le medesime caratteristiche merceologiche del frutto destinato al consumo tal quale, fatta eccezione per i seguenti aspetti:

- il numero massimo di frutti/kg può essere superiore a 110;
- il pericarpo può presentarsi non integro.»

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

—

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

La coltivazione del «Marrone di Castel del Rio» avviene nelle aree indicate al punto 4.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento dei frutti con la «cura» in acqua fredda e/o calda, a seconda delle tecniche già acquisite dalla tradizione locale, debbono essere effettuate nell'ambito dei comuni di Castel del Rio, Fontanelice, Casalfiumanese e Borgo Tossignano. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali locali, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio del comune di Imola.

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

All'indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione o qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «selezionato», «superiore» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

L'immissione al consumo del «Marrone di Castel del Rio» destinato al consumo tal quale deve avvenire in contenitori di materiale idoneo al contatto con alimenti nelle confezioni del peso massimo di kg 10 che dovranno recare il logo della denominazione di seguito descritto. I contenitori dovranno essere sigillati in modo tale da impedire l'estrazione del contenuto senza la rottura del sigillo.

La commercializzazione del «Marrone di Castel del Rio» destinato ad essere utilizzato quale ingrediente in prodotti composti, elaborati o trasformati deve avvenire in contenitori di materiale idoneo al contatto con alimenti che dovranno recare il logo della denominazione di seguito riportato.

Per il prodotto destinato a mercati ove è in uso il sistema imperiale, può essere utilizzato il riferimento, per il confezionamento, a quel sistema di misura.

Sui contenitori stessi dovranno essere indicati, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture: «Marrone di Castel del Rio» e «Indicazione Geografica Protetta» o l'acronimo «IGP» oltre agli estremi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore.



4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione del «Marrone di Castel del Rio» comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni in provincia di Bologna: Castel del Rio, Fontanelice, Casal Fiumanese e Borgo Tossignano. Tale zona è così definita:

- l'intero territorio posto in destra idraulica del torrente Sillaro nel comune di Castel del Rio;
- l'intero territorio del comune di Fontanelice;
- la parte del territorio del comune di Casalfiumanese incuneata tra i comuni di Fontanelice e Castel del Rio e così delimitata ad ovest: torrente Sillaro dall'uscita dal comune di Castel del Rio fino alla confluenza con il rio Firola, indi seguendo tale rio fino alla strada provinciale n. 22 «Sillaro» e per essa fino al bivio con la strada provinciale n. 24 «Mediana Montana», che segue fino al confine con il comune di Fontanelice;
- la parte del territorio del comune di Borgo Tossignano così delimitata: da confine con la provincia di Ravenna ed il comune di Fontanelice segue quest'ultimo fino al rio Sgarba, indi per esso fino alla gola del «Tramusasso» e seguire la mulattiera che passando per le Banzole giunge fino al confine con la provincia di Ravenna.

Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento dei frutti con la «cura» in acqua fredda e/o calda devono avvenire nei territori dei comuni di Castel del Rio, Fontanelice, Casalfiumanese, Borgo Tossignano e Imola (Bologna).

5. Legame con la zona geografica

La registrazione della denominazione si basa sulla reputazione della denominazione, la cui coltivazione nella zona di Castel del Rio e nei comuni limitrofi ha svolto nel corso dei secoli un ruolo decisivo per quanto concerne la definizione degli elementi essenziali che caratterizzano non solo il paesaggio ma anche l'economia e i rapporti sociali. Nel Medioevo la Massa, l'attuale paese di Castel del Rio, si trasformò in un centro commerciale, mutando il proprio nome in Marcatale (così infatti l'abitato viene citato in alcuni documenti imolesi del Quattrocento, ma il toponimo risale certamente al secolo precedente) e consolidando nel periodo successivo la propria fama di vivace luogo di scambio. Già agli inizi del Seicento Rodrigo Alidosi (1589-1623), signore di Castel del Rio, affermava infatti che nel paese si teneva «ogni settimana il più bel mercato di Romagna». A dimostrazione dell'antica e radicata vocazione del territorio per la produzione e il

commercio dei marroni si può in particolare citare una relazione del 1618 rinvenuta presso l'Archivio di Stato di Firenze la quale, fra tante ed interessanti notizie, così recita: «et vi si fa ogni mercoledì un mercato, al quale concorrono assai persone di luoghi convicini» (...) «et ancora de marroni de quali ne mandano fuori assai et la maggior parte usano seccargli, et mondarli, et li vendono con molta reputazione, sempre qualche cosa più che non si vende il grano». L'importanza che da secoli la coltura del marrone riveste per le popolazioni locali è dimostrata da numerosi altri documenti, tra cui l'Editto sopra l'incisione dei castagni, conservato negli archivi comunali di Castel del Rio, redatto nel 1694 e sottoscritto dal Governatore Antonio Maria Manzoni. Si tratta di un provvedimento che, annullando e sostituendo uno precedente datato 1584, intende regolare i tagli nei castagneti e dal cui incipit («Essendo che gran parte della rendita che ricavasi dal territorio di Castel del Rio consiste nel frutto delli castagni») si comprende quanto l'attività in questione anche allora fosse fondamentale in quei luoghi. In seguito si avvertì l'esigenza di istituire nel periodo autunnale proprio a Castel del Rio, unico fra tutti i paesi della vallata a monte di Imola, un mercato trisettimanale, la cui esistenza è documentata fin dai primi decenni dell'Ottocento. La costruzione della Strada Montanara lungo la vallata tra il 1829 e il 1882 e l'avvento della ferrovia favorirono una più ampia diffusione del prodotto in Italia ed all'estero e ne consolidarono l'importanza per il territorio, che si convertì sempre più a tale coltura. A questo proposito, la prima quantificazione della superficie destinata a castagneto risale al 1885 quando il sindaco di Castel del Rio, sollecitato da una richiesta del prefetto di Ravenna, inviò una relazione sulla produzione agricola locale dalla quale si desume che su 3 900 Ha di terreno coltivato il 40 %, vale a dire 1 450 Ha, era appunto occupato da castagneto a frutto. Negli anni successivi marroni e castagne continuarono a rivestire una notevole rilevanza per l'economia dell'area, come ebbe modo di rilevare lo storico locale Giuseppe Fortunato Cortini il quale a tal proposito nel 1932 in un suo scritto osservò che «la specialità di Castel del Rio sono i marroni, molto quotati anche sulle piazze estere». Da ultimo, merita di essere ricordata la rinomata sagra del marrone che si tiene a Castel del Rio dal 1946 ogni mese di ottobre, articolata in numerosi appuntamenti tra cui il tradizionale mercato dei marroni, mostre di prodotti, convegni tecnici e conferenze.

Il progressivo consolidarsi della reputazione del «Marrone di Castel del Rio» nel corso degli ultimi decenni del '900 e degli anni Duemila è desumibile dalla sua frequente citazione in pubblicazioni di vario genere dedicate ad itinerari enogastronomici che si sviluppano nelle zone di produzione. Si legge, infatti, che «Castel del Rio è rinomata per l'omonimo marrone, la cui sagra si tiene a ottobre» (schede informative edite dall'Associazione «Strada dei Vini e dei Sapori – Colli d'Imola»), periodo durante il quale il prodotto per il paese rappresenta un «prezioso tesoro» (Sapori e valori – Emilia Romagna, a cura del Servizio Valorizzazione delle Produzioni – Assessorato Agricoltura Regione Emilia-Romagna, 2008). Si sottolinea inoltre come il marrone costituisca una «prelibatezza gastronomica» che «prospera nel territorio privilegiato di Castel del Rio» (opuscolo «I sapori dell'Emilia Romagna si esaltano in autunno») e si legge che «la fine della raccolta del Marrone di Castel del Rio viene festeggiata ogni anno con il tradizionale mercato dei marroni, mostre, convegni tecnici, conferenze ed escursioni al sentiero didattico del castagno e ai castagneti» e «negli stand gastronomici, nei ristoranti e nelle trattorie tipiche è possibile degustare specialità locali a base di Marrone di Castel del Rio» (QualiGuida – Itinerario ristoranti DOP, 2011). Viene prospettato anche un «percorso assai gustoso attraverso i numerosi prodotti tipici (...) fra cui il Marrone di Castel del Rio (Agriturismo e dintorni 2014-2015, Agenzia Territoriale per la Sostenibilità Alimentare, Agro-Ambientale e Energetica, 2014) e si delinea il significativo binomio «Castel del Rio e il marrone» spiegando che «il prodotto locale per eccellenza è il Marrone di Castel del Rio. Si distingue notevolmente dalle più comuni castagne per grandezza e per il suo gusto più dolce e profumato (...) nelle sale di Palazzo Alidosi c'è anche un museo da visitare (Museo del castagno). A ottobre si tiene la Sagra del Marrone» (Viaggi golosi in Emilia Romagna – Guida ai tesori enogastronomici (APT Emilia Romagna, 2010). Sempre a proposito del museo, si informa che «nelle sale di Palazzo Alidosi, a Castel del Rio, città del castagno, ha sede il museo dedicato al prezioso frutto» nel quale trova spazio il «prelibato Marrone di Castel Del Rio» (Musei del Gusto dell'Emilia-Romagna – Un viaggio tra storia, testimonianze e curiosità, Regione Emilia Romagna – Assessorato Agricoltura), in considerazione del fatto che «la storia di Castel del Rio si intreccia con quella dei marroni» (Agricoltura, Supplemento giugno 2017 - Assessorato Agricoltura Caccia Pesca Regione Emilia-Romagna, 2017). A conferma di ciò, un'interessante ricerca afferma che «in Italia prosperano, o sopravvivono, centinaia e centinaia di varietà di castagne; un gruppo particolare di cultivar è costituito dai marroni, che rappresentano sicuramente il meglio della produzione nazionale ed europea; basta ricordare (...) il Marrone di Castel del Rio in Emilia-Romagna» (Il castagneto, risorsa paesaggistica ed economica delle aree rurali, GAL Antola & Penna

Leader s.r.l., 2001). Il prodotto, infine, risulta citato nei più autorevoli dizionari enogastronomici laddove infatti alla voce «marrone» si legge che «sono famosi i Marroni di Castel del Rio» (Le Garzantine – Cucina Garzanti, 2010) ed è talvolta presente la voce «Marrone di Castel del Rio», a proposito della quale si trovano descrizioni del frutto (Dizionario delle cucine regionali italiane, Slow Food, 2008) corredate dalla precisazione che esso è «conosciuto sin dall'antichità» (La Cucina Italiana – Grande Dizionario Enciclopedico, Corriere della Sera, 2008).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet: <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335>

oppure

accedendo direttamente all'home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su "Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE".

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT